

14 ottobre 2020

Alle aziende associate

COVID 19 E LAVORO DIPENDENTE: CHIARIMENTI VARI DELL'INPS

Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l'Inps agevola una gestione il più possibile equilibrata dei periodi di quarantena fiduciaria.

Smart-Working e quarantena fiduciaria

L'Istituto formula una serie di considerazioni con riferimento ai lavoratori fragili, ma che possono più in generale riferirsi anche a tutti gli altri lavoratori posti in quarantena fiduciaria o in sorveglianza precauzionale.

L'Inps parte dalla considerazione che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, non configurano un'incapacità temporanea al lavoro: si tratta di semplici situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha equiparato, ai soli fini del trattamento economico, alla malattia ed alla degenza ospedaliera.

In questi casi quindi, se il lavoratore, sulla base di un accordo col proprio datore di lavoro, può continuare a svolgere l'attività lavorativa in regime di "smart-working" o di "telelavoro" non si verifica alcuna sospensione dell'attività lavorativa e della correlata retribuzione; di conseguenza non si applica la tutela previdenziale della malattia che spetta, di norma, al lavoratore in quarantena o in sorveglianza speciale.

La situazione cambia invece in caso di malattia conclamata: in questo caso il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia.

Quarantena a seguito di ordinanza amministrativa

Il messaggio n. 3653/2020 precisa anche la disciplina applicabile nei casi in cui il lavoratore non possa recarsi al lavoro a causa di un'ordinanza dell'autorità amministrativa locale contenente il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Per questa ipotesi la legge, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia riconosce il diritto di presentare, con riferimento ai lavoratori provenienti da zone oggetto di chiusura, domanda di accesso agli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza Covid.

Fuori da questi casi l'Inps afferma un principio generale: in tutti i casi cioè di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile riconoscere la tutela di malattia prevista per la quarantena, in quanto manca un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che giustifichi l'accesso a questo tipo di trattamento.

Trasferte estero e quarantena

Il messaggio n. 3653/2020 esclude poi il diritto alla tutela previdenziale anche per i lavoratori assicurati in Italia, che sono andati all'estero e che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle autorità del paese straniero. Anche per questi soggetti in sostanza la tutela non può essere riconosciuta senza un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali è a vostra disposizione.

Allegato: messaggio Inps n. 3653 del 9-10-2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

